

**BOZZE DI STAMPA**

**17 dicembre 2021**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

## **Delega al Governo in materia di disabilità (2475)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **Art. 1**

##### **G1.1**

**BINETTI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la presente legge delega ha come premessa l'applicazione piena della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità e ciò rappresenta un indubbio passo avanti rispetto ai precedenti approcci, sia quello prevalentemente sanitario che quello socio-sanitario. Ma è più semplice enunciare alcuni diritti, come quello all'inclusione e all'emancipazione, che non garantirne la piena applicazione. La Convenzione riconosce alle persone con disabilità un uguale diritto a vivere con la stessa libertà di scelta delle altre persone ed orienta la politica a facilitare il diritto alla piena inclusione e partecipazione alla comunità. Sfondo, questo, importante e decisivo per un'emancipazione delle persone con disabilità, ma che pone però una serie di interrogativi che vanno dal costruito teorico necessario per condividere l'interpretazione degli enunciati, alla loro possibile e concreta applicazione. Come spesso accade i principi vengono enunciati con una voluta ambiguità del linguaggio, per renderli accettabili a tutti, mentre non di rado hanno significati diversi che, se non espressamente dichiarati, rischiano di accomunare in modo superficiale una pluralità di visioni diverse e distanti tra di loro. Diventa allora difficile

schierarsi in modo univoco dalla parte dei diritti, che stentano a concretizzarsi in scelte concrete;

il lessico della Convenzione del 2006 utilizza indifferentemente inclusione ed integrazione, come se fossero sinonimi; ma non è così: si può essere inclusi in un contesto senza essere veramente integrati; senza aver stabilito relazioni personali forti o senza sentirsi in grado di contribuire al contesto in cui si è inseriti con una collaborazione qualificata. Una persona con disabilità può essere inserita in una classe o in un ambiente di lavoro, senza mai riuscire a sentirsi parte integrante di quell'ambiente e così sperimentare anche una disabilità sociale da scarsa integrazione. Appare chiaramente che una cosa è dichiararsi a favore dell'accoglienza e della integrazione, ma altra cosa è saperla realizzare. Essere inseriti nel mondo professionale, senza riuscire ad integrarsi con i colleghi, può comportare un rischio di esclusione, le cui responsabilità possono coinvolgere molte persone, a volte un intero sistema. Non a caso, nel paradigma dell'inclusione conta molto l'insieme di norme e codici comportamentali stabiliti a priori, ma l'attenzione va posta soprattutto sulle barriere che condizionano l'intero processo di inclusione e cominciano con la mancata integrazione. L'obiettivo è allora quello di modificare le diverse realtà con cui il soggetto con disabilità entra in contatto, i contesti economici, scolastici e sociali in modo tale che le differenze possano essere considerate come elemento di arricchimento sociale e non come prerequisito di impoverimento individuale;

i tre concetti chiave, quali: inserimento-integrazione-inclusione, vanno affrontati in un'ottica relazionale in cui si condividono diritti e doveri, responsabilità e aspirazioni, sogni e bisogni. Sono i genitori, gli insegnanti, i responsabili organizzativi di un'azienda che stabiliscono norme e criteri per decidere in merito all'inserimento dei soggetti con disabilità; sono loro che creano le condizioni per la loro integrazione e per una piena inclusione. Il passaggio dall'inserimento alla integrazione deve mobilitare la volontà di tutti, la loro apertura ad accogliere, a guardare con interesse, a collaborare, a compensare se necessario, perché per la disabilità di uno ci sono le competenze degli altri in un gioco di ritmi e di volumi, di colori e di significati che realmente arricchisce tutti, senza lasciare indietro nessuno. La disabilità, come sottolinea l'OMS, è una condizione ordinaria del genere umano, dal momento che ogni essere umano, nell'arco della propria vita, vivrà esperienze di disabilità sia a causa dell'età: oggi è abbastanza frequente superare i 90 anni; che a causa di particolari condizioni biologiche e sociali: una malattia, un incidente domestico o automobilistico; oppure a causa di condizioni sociali ed economiche. La condizione di disabilità è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani, per cui è importante considerarla come una delle tante caratteristiche della diversità umana;

in questo quadro è necessario avviare una grande campagna di informazione e sensibilizzazione;

alla base di questo concetto c'è la responsabilità della società nel prevenire e nel rimuovere le eventuali condizioni di disabilità. Il diritto uma-

no ad essere incluso non dipende dalle risorse disponibili, bensì dalla consapevolezza che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti. Il principio di responsabilità diventa il criterio guida di un agire sociale che voglia garantire a tutti i diritti di tutti. La protezione dei diritti umani delle persone con disabilità si applica a tutti i loro diritti, senza alcuna eccezione: dal diritto alla salute, al diritto all'istruzione; dal diritto al lavoro al diritto alla mobilità, dal diritto a praticare sport al diritto di vivere una vita il più indipendente possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che contestualmente alla approvazione della legge si lanci una grande campagna di informazione presso l'opinione pubblica perché le persone con disabilità siano considerate come parte integrante della società.

---

## **G1.2**

**PIRRO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

considerato che:

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge 104/92 stabilisce che:

- a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure

siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

- per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

- il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti delle agevolazioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelle previste all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

---

### **G1.3**

MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, LAUS, FEDELI, BRESSA, CARBONE, LAFORGIA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, ANGRISANI, FLORIS, SERAFINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, reca tra le finalità del provvedimento la piena inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità;

considerato che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l'articolo 3, rubricato "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva", al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell'azienda;

il successivo articolo 7 (ampiamente modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) prevede in via generale l'assunzione dei soggetti disabili attraverso richiesta nominativa;

esso stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni e che "la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro";

anche i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità con avviamento mediante chiamata numerica, anche se per le sole categorie e profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. In base all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre qualifiche le pubbliche amministrazioni ricorrono invece al concorso (con riserva di posti, secondo l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999) e alle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 68 del 1999;

considerato altresì che:

per quanto concerne l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento, essa avviene, in base al già citato articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

a tal fine i centri per l'impiego avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ad un'apposita prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione;

a norma dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 sono ricompresi tra i soggetti interessati dalle assunzioni obbligatorie persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di *handicap* intellettuale, invalidi del lavoro, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

la platea dei soggetti interessati da queste procedure è dunque assai ampia e diversificata essendovi potenzialmente ricompresi soggetti con disabilità (fisiche o psichiche) spesso molto differenti tra loro;

tuttavia è stato segnalato come spesso le prove per l'accertamento dell'idoneità risultino essere somministrate in maniera standardizzata ed indifferenziata per i vari candidati senza tenere conto delle diverse caratteristiche dei soggetti e rischiando dunque inevitabilmente di falsarne la valutazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 68 del 1999 al fine di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l'accertamento dell'idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.

---

## **Art. 2**

### **G2.1**

ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

valutato che:

tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, si annovera la previsione che tale progetto sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, includendo, tra gli altri, il contesto scolastico;

considerato che:

il Capo III del decreto legislativo n. 66 del 2017 si occupa delle prestazioni e degli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica. In particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto, come modificato dal decreto correttivo n. 96 del 2019, ha previsto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa fossero individuati in sede di Conferenza unificata i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

tuttavia, tale normativa, non risulta ancora attuata, ragion per cui la tale funzione, delegata dallo Stato agli enti locali, è svolta in modo del tutto disorganico all'interno del territorio nazionale, nell'assenza di alcun criterio di

indirizzo generale, anche per ciò che riguarda il lato della formazione professionale e delle tutele giuslavoristiche, previdenziali e salariali;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019, onde garantire più ampie tutele, nonché una definizione giuridica e un trattamento salariale e previdenziale uniforme, al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

## **G2.2**

GUIDOLIN, CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente previsti dall'articolo 2 del medesimo, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla Missione 5, Componente 2 del PNRR, che prevede la Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità";

considerato che:

il Ministero della Salute sta lavorando ad una riforma sulla non autosufficienza delle persone anziane in attuazione di quanto indicato nella Missione 5 del PNRR, Riforma 1.2 "Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti", che prevede interventi inclusi anche nella Missione Salute (M6) con riferimento a progetti di rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza a domicilio anche finalizzati alla deistituzionalizzazione;

anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta lavorando ad un disegno di legge in tema di non autosufficienza che tenga conto dei vari aspetti sociali e sanitari di questa realtà, come espressamente previsto nella Missione 5, Componente 2 del PNRR sopraccitata;

l'articolo 43 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, rubricato "Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza", attualmente in discussione presso la Commissione 5<sup>a</sup>, prevede al comma 4 l'erogazione di servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e

la qualità di vita con esclusivo riferimento alle persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio emarginazione, prevedendo, per le suddette finalità, l'integrazione del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025;

considerato altresì che

le politiche per la non autosufficienza e la disabilità che coprono gli interventi sanitari e di assistenza socio-sanitaria dedicati alle categorie fragili e ai malati cronici, sono state per decenni caratterizzate dalla settorialità e frammentarietà;

nei considerata al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si afferma al punto 52 che "*l'erogazione dei fondi è subordinata al conseguimento soddisfacente da parte degli Stati membri dei pertinenti traguardi ed obiettivi stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza*" (valutazione demandata alla Commissione Europea sulla scorta del parere espresso dal comitato economico e finanziario), quali, appunto, per l'Italia: il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; la previsione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, la legge quadro per le disabilità ed un sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti. Queste condizioni, concordate tra Governo italiano e Commissione, impongono una corretta implementazione delle riforme e degli investimenti;

impegna il Governo:

a garantire la piena ed effettiva collaborazione tra tutti i Ministeri coinvolti affinché il nuovo quadro normativo riguardante la disabilità e, più in generale, la non autosufficienza delle persone anziane e non, sia frutto di un lavoro di sintonia e cooperazione tra i Ministeri stessi e le rispettive amministrazioni, nonchè a vigilare affinché negli interventi in favore delle persone con disabilità/non autosufficienza anziane e non, sia assicurata una piena evoluzione da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per la concreta costruzione di una società pienamente inclusiva.

---

### **G2.3**

DRAGO

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera a), numero 4) l'adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF (*International Classification of Functioning Disability and Health*) e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che tenga conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD);

appare opportuno, in ragione dell'indispensabile figura dei *caregiver*, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per qualunque progetto di vita indipendente, specificare che tale profilo di funzionamento sia costruito altresì sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia;

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega e nell'adozione della definizione del «profilo di funzionamento» di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 4), dei bisogni flessibili della persona nonché del sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia.

---

### **G2.4**

D'ANGELO

Il Senato,  
in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega;

in particolare, la lettera c) del comma 2, del citato articolo stabilisce che, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano previste modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regio-

nale e che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti;

a tal fine appare di primaria importanza favorire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 e a 1 a 4.000;

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento normativo volto a prevedere che i comuni che fanno parte degli ambiti di cui in premessa, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusion e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, possano procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale dedicato alle politiche di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.

---

## **G2.5**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 5), tra l'altro, che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persone con disabilità, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

si ritiene che il progetto di vita individuale debba individuare le barriere e i facilitatori che incidono sulla vita delle persone con disabilità, specificando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure e gli accomodamenti adeguati a compensare le limitazioni, favorendo l'inclusione della persona in tutti i contesti di vita, compresi quelli lavorativi e scolastici;

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega, della necessità di prevedere che si tenga conto della necessità che il progetto di vita individuale individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, nonché gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici.

---

## **G2.6**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 6), prevede la finalità di assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

appare opportuno garantire prioritariamente il diritto di scelta effettivo della persona con disabilità in grado di autodeterminarsi, ovvero in caso di impossibilità, garantendo che tale diritto sia esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure la funzione di amministratore di sostegno e o di tutore nonché garantire che la persona con disabilità o chi ne fa le veci possa sempre esercitare in via prioritaria il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste;

impegna il Governo:

a riconoscere, coerentemente a quanto previsto in premessa, alla persona disabile il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste.

---

## **G2.7**

**PIRRO**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame specifica che i decreti legislativi di attuazione della delega intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra l'altro, negli ambiti della valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e della riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

il comma 2, lettera c), numero 12), dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

considerato che:

appare necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età;

la situazione in cui versano i centri diurni comporta che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata alle necessità sopra menzionate, in quanto, oltre ad essere molto pochi e mal distribuiti sul territorio, spesso sono di scarsa qualità professionale diventando talvolta, di fatto, strutture ghettizzanti;

è necessaria dunque una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone che possono offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi di inclusione che, anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni, seguano il periodo dell'inclusione scolastica per coloro che non sono avviabili a inclusione lavorativa e vita autonoma ma residenti in famiglia e non in istituti.

---

## G2.8

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "*Inclusione e Coesione*" Componente 2 "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*" del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

a prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.

---

## **G2.9**

NANNICINI, LAUS, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, sancisce, tra le altre cose, un nuovo concetto di disabilità che deve essere integrato nella normativa italiana;

sia il primo che il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 e al D.P.R. 12 ottobre 2017, prevedono chiaramente come la finalità principale e più impegnativa sia quella del riconoscimento e dell'accertamento della disabilità, identificando azioni specifiche, i soggetti coinvolti, i destinatari finali e la sostenibilità economica;

il PNRR prevede l'emanazione di una legge quadro per semplificare "l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato";

il Governo, al fine di dare attuazione alle suddette finalità, ha presentato il disegno di legge delega in materia di disabilità, approvato con modificazioni e all'unanimità dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 2021, un importante passo in avanti verso il rafforzamento delle tutele e degli strumenti per la realizzazione di un progetto di vita autonomo per le persone con disabilità;

tenuto conto che:

assumendo la nuova definizione di disabilità nella normativa italiana, si ridefiniscono le platee per l'accesso ai diritti definiti nel decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nella legge 5 febbraio 1972, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e altre a esse connesse;

non devono essere sottovalutati i rischi connessi alla ridefinizione degli aventi diritto all'accesso a misure, benefici economici e prestazioni, rischi espressi da larga parte delle formazioni sociali di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;

è necessario procedere con il corretto coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e delle formazioni sociali in una riforma di così ampia portata, seguendo le indicazioni contenute per la prima azione del secondo Programma biennale del Governo, ovvero ridisegnando il sistema accertativo su due livelli, uno di base per l'accesso ai diritti e uno specifico per l'identificazione dei sostegni necessari a garantire il progetto di vita indipendente delle persone con disabilità;

l'unanimità raggiunta nella votazione alla Camera dei deputati segnala l'intento condiviso di procedere a riforme positive verso le persone con disabilità,

impegna il Governo:

a garantire che le persone con disabilità possano godere di nuove opportunità con la riforma e che quindi nessuno perda diritti acquisiti;

a procedere con l'emanazione dei decreti legislativi solo a fronte di un'adeguata valutazione dell'impatto sociale ed economico, e in presenza di uno stanziamento finanziario proporzionato per dare copertura a nuove spese collegate all'allargamento delle tutele;

a procedere, in particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano i criteri e i procedimenti di accertamento della disabilità solo a fronte di un'adeguata preventiva valutazione scientifica, anche ricorrendo alle più autorevoli istituzioni pubbliche;

a definire con chiarezza, nel rispetto della semplificazione e dei diversi livelli istituzionali coinvolti, la differenziazione tra l'accesso al diritto di base e la presa in carico per il progetto individuale con adeguati sostegni al fine di garantire la dignità inerente e la vita indipendente di tutte le persone con disabilità;

a far sì che la definizione del "progetto di vita" non significhi che le istituzioni si sostituiscono in alcun modo alle volontà delle persone e dalla loro capacità di identificare il proprio progetto di vita, bensì sia l'occasione per far convergere le varie istituzioni coinvolte nell'erogare adeguati sostegni a ogni singola persona con disabilità.

---